

RESOCONTO STENOGRAFICO

341^a SEDUTA (Pomeridiana)

MERCOLEDÌ 6 MARZO 1991

Presidenza del Vicepresidente ORDILE

INDICE

	Pag. 12393
Congedi	
Commissioni legislative	
(Comunicazione di pareri resi)	12394
Decreti assessoriali concernenti variazioni di bilancio	
(Comunicazione)	12394
Disegni di legge	
(Annunzio di presentazione)	12393
«Disposizioni per le assunzioni presso l'Amministrazione regionale e gli enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione» (942 - 905 - titolo III/A)	
(Seguito della discussione):	
PRESIDENTE	12400, 12403, 12404, 12405, 12408, 12409, 12413
TRINCANATO (DC)*	12400, 12407, 12414
COLOMBO (PCI-PDS)	12401
D'URSO (PCI-PDS)*	12401, 12403
CAPITUMMINO (DC), <i>Presidente della Commissione e relatore</i>	12401, 12411
LA RUSSA, <i>Assessore per gli enti locali</i>	12402, 12403, 12409, 12413
GUELI (PCI-PDS)	12402
CAPODICASA (PCI-PDS)	12403
PIRO (Gruppo Misto)*	12405, 12414
RUSSO (PCI-PDS)	12408
CRISTALDI (MSI-DN)	12410
Interrogazioni	
(Annunzio)	12394
(Svolgimento):	
PRESIDENTE	12396, 12400
ALAIMO, <i>Assessore per la sanità</i>	12396
VIRGA (MSI-DN)	12398
PIRO (Gruppo Misto)	12400

La seduta è aperta alle ore 18,00.

GUELI, segretario f.f., dà lettura del processo verbale della seduta precedente che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che hanno chiesto congedo: gli onorevoli Caragliano e Ravidà per le sedute del 6, 7 e 8 marzo 1991; l'onorevole Firrarello per la presente seduta e per quelle di domani.

Non sorgendo osservazioni, i congedi si intendono accordati.

Annunzio di presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati, in data 6 marzo 1991, i seguenti disegni di legge:

«Rifinanziamento urgente dell'articolo 2 della legge regionale 7 agosto 1990, numero 27 concernente il trasporto gratuito per gli anziani» (1031), dagli onorevoli Chessari, Parisi, Aiello, Altamore, Bartoli, Capodicasa, Colombo, Consiglio, Damigella, D'Urso, Gueli, Gulino, La Porta, Laudani, Russo, Virlinzi, Vizzini;

«Interventi per l'incentivazione della professionalità nel settore pubblico e privato ed isti-

tuzione del premio "Giovanni Bonsignore"» (1032), dal Presidente della Regione (Nicolosi);

«Provvidenze per la divulgazione e la valorizzazione delle maschere teatrali popolari siciliane» (1033), dal Presidente della Regione (Nicolosi) su proposta dell'Assessore per i Beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione (Lombardo Salvatore);

«Interventi finanziari in favore dell'Espi per le finalità di cui all'articolo 53 della legge regionale 5 agosto 1982, numero 105» (1034), dal Presidente della Regione (Nicolosi) su proposta dell'Assessore per l'Industria (Granata);

«Cambiamento della denominazione del comune di Sambuca di Sicilia in Sambuca Zabut» (1035), dall'onorevole Russo.

Comunicazione di pareri resi.

PRESIDENTE. Comunico che dalle competenti Commissioni sono stati resi i seguenti pareri:

«Servizi sociali e sanitari» (VI)

— Unità sanitaria locale numero 5 di Castelvetrano. Variazione piano di acquisto finanziamento di lire 445.000.000. Delibera di giunta numero 159 del 1986 esercizio finanziario 1988 FSN (880);

— Unità sanitaria locale numero 16 di Catanissetta - Richiesta autorizzazione trasformazione posti vacanti in organico (881);

— Unità sanitaria locale numero 23 di Ragusa. Richiesta autorizzazione trasformazione posti vacanti in organico (882);

— Unità sanitaria locale numero 32 di Adrano. Richiesta autorizzazione trasformazione posti vacanti (884);

— Unità sanitaria locale numero 37 di Acireale. Richiesta autorizzazione trasformazione posti vacanti in organico (885);

— Unità sanitaria locale numero 40 di Taormina. Richiesta autorizzazione trasformazione posti vacanti in organico (886);

— Unità sanitaria locale numero 53 di Corleone. Richiesta autorizzazione trasformazione posti vacanti in organico (887);

— Unità sanitaria locale numero 35 di Catania. Trasferimento della clinica ortopedica e traumatologica del Presidio Ospedaliero S. Marta e Villermosa al Presidio Ospedaliero Vittorio Emanuele - Richiesta autorizzazione istituzione servizio ospedalieri - Utilizzazione locali disponibili (895),

resi in data 28 febbraio 1991,
trasmessi in data 6 marzo 1991.

Comunicazione di decreti assessoriali concernenti variazioni di bilancio.

PRESIDENTE. Comunico i seguenti decreti assessoriali concernenti variazioni di bilancio derivanti dall'utilizzazione di somme versate dallo Stato:

— numero 1 del 31 gennaio 1991: versamento da parte del Ministro per il turismo e lo spettacolo della somma di lire 16.761.000.000 in attuazione della legge 30 dicembre 1988, numero 556 (realizzazione strutture turistiche, ricettive e tecnologiche);

— numero 5 del 31 gennaio 1991: versamento da parte del Ministero dell'agricoltura e foreste della somma di lire 656.320.000 in attuazione della legge numero 752 del 1986 (interventi programmati in agricoltura);

— numero 6 del 31 gennaio 1991: versamento da parte del Ministro per gli Interventi straordinari nel Mezzogiorno della somma di lire 6.820.570.110 in attuazione della legge numero 64 del 1986 (Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno).

Annunzio di interrogazione.

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura dell'interrogazione con richiesta di risposta scritta presentata.

GUELI, *segretario f.f.:*

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per gli Enti locali, premesso che il Comune di Scordia ha indetto:

a) con delibera numero 113 del 12 aprile 1988 una selezione pubblica per titoli e prova pratica per la copertura di numero 1 posto di applicato-dattilografo;

b) con delibera numero 112 del 12 aprile 1988 una selezione pubblica per titoli per la copertura di numero 1 posto di usciere;

c) con delibera numero 100 del 7 aprile 1988 un concorso per titoli e prova pratica per la copertura di numero 1 posto di idraulico letturista;

d) con delibera numero 98 del 7 aprile 1988 un concorso per titoli e prova pratica per la copertura di numero 1 posto di necroforo autista;

e) con delibera numero 91 del 7 aprile 1988 un concorso per titoli e prova pratica per la copertura di numero 3 posti di ausiliaria asilo nido;

f) con delibera numero 99 del 7 aprile 1988 un concorso per titoli e prova pratica per la copertura di numero 1 posto di custode giardiniere cimitero;

g) con delibera numero 96 del 7 aprile 1988 un concorso per titoli e prova pratica per la copertura di numero 2 posti di elettricista impiantista;

h) con delibera numero 95 del 7 aprile 1988 un concorso per titoli e prova pratica per la copertura di numero 3 posti di idraulico impiantista;

i) con delibera numero 93 del 7 aprile 1988 un concorso per titoli per la copertura di numero 1 posto di archivista;

j) con delibera numero 103 del 7 aprile 1988 un concorso per titoli per la copertura di numero 1 posto di custode manutentore biblioteca;

m) con delibera numero 94 del 7 aprile 1988 un concorso per titoli per la copertura di numero 1 posto di autista;

n) con delibera numero 102 del 7 aprile 1988 un concorso per titoli per la copertura di numero 1 posto di usciere;

o) con delibera numero 101 del 7 aprile 1988 un concorso per titoli per la copertura di numero 1 posto di ausiliario inserviente;

p) con delibera numero 97 del 7 aprile 1988 un concorso per titoli per la copertura di numero 2 posti di assistente domiciliare;

q) con delibera numero 92 del 7 aprile 1988 un concorso per titoli e prova pratica per la

copertura di numero 4 posti di applicato dattilografo;

tenuto conto che con successivi atti deliberativi il Consiglio comunale di Scordia ha proceduto alla nomina dei vincitori dei concorsi ed alla loro assunzione;

considerato:

— che, dopo la pubblicazione delle graduatorie, da parte degli esclusi sono stati effettuati dei controlli sui punteggi assegnati ai partecipanti (soprattutto in relazione ai documenti ed ai titoli prodotti dai candidati collocati fino all'ottavo posto) dai quali risulterebbero irregolarità ed una non corretta valutazione dei titoli richiesti;

— ancora, che gli esclusi, a sostegno delle loro accuse, citano quale esempio i seguenti casi:

1) alla candidata Pillirone Grazia, partecipante al concorso per applicato dattilografo, sarebbe stata richiesta integrazione di documenti ben quattro mesi dopo la chiusura del concorso medesimo, malgrado il bando sancisca che "alla domanda debbono essere allegati" i documenti di rito;

2) la candidata Cigna Silvana avrebbe dichiarato a proprio carico, ai fini fiscali, il coniuge Costanzo Silvano, nonostante quest'ultimo avesse percepito nell'anno 1987 un reddito superiore ai 3.500.000 di lire ed una indennità di disoccupazione agricola, dichiarando a sua volta di avere a carico la moglie e i figli;

3) la candidata Zapparrata Maria avrebbe dichiarato a proprio carico il coniuge Ruggeri Francesco, ai fini fiscali, malgrado egli svolgesse con carattere di continuità l'attività di imbianchino;

4) il candidato Barone Salvatore svolge attività di imbianchino per conto proprio ed è figlio di un ex assessore comunista;

5) la candidata Certo Angela ha dichiarato ai fini fiscali di avere il marito Ministeri Salvatore a proprio carico, nonostante quest'ultimo svolgesse l'attività di riparatore edile regolarmente iscritto all'albo imprese artigiane ed abbia dichiarato per l'anno 1987 un reddito superiore a 3.500.000 lire. Peraltro il Ministeri è consigliere comunale comunista e fa parte della maggioranza consiliare;

6) buona parte dei candidati avrebbe omesso di produrre, in applicazione dell'articolo 16 della legge numero 56 del 1987, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante di essere a carico altro coniuge ai fini fiscali; per sapere se non ritengano di dovere disporre con la massima urgenza la nomina di un ispettore per accertare la fondatezza delle accuse sollevate dai partecipanti esclusi e stabilire se le assunzioni siano state precedute da una corretta valutazione dei titoli richiesti e, nel caso si riscontrassero irregolarità ed illegalità, adottare i provvedimenti necessari a ripristinare legalità e giustizia nel Comune di Scordia» (2599) (*Gli interroganti chiedono risposta con urgenza.*)

CUSIMANO - PAOLONE.

PRESIDENTE. L'interrogazione ora annunciata è stata già inviata al Governo.

Svolgimento di interrogazioni della rubrica «Sanità».

PRESIDENTE. Si passa al secondo punto dell'ordine del giorno: Svolgimento, ai sensi dell'articolo 159, comma terzo, del Regolamento interno, di interrogazioni della Rubrica «Sanità».

Si procede allo svolgimento dell'interrogazione numero 621 «Tutela della cittadinanza e del patrimonio architettonico e monumentale dei centri urbani siciliani da ogni possibile fonte di inquinamento atmosferico», degli onorevoli Virga ed altri.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

GUELI, segretario f.f.:

«All'Assessore per la Sanità e all'Assessore per il Territorio e l'ambiente, premesso che i miasmi dei tubi di scappamento delle auto quotidianamente intrappolate negli ingorghi stradali rendono l'aria sempre più tossica ed insidiosa sia per la salute dei cittadini sia per l'integrità dei monumenti e che i clacson provocano un inquinamento acustico le cui conseguenze sono altrettanto gravi per l'equilibrio psico-fisico della gente; per sapere:

— se i comuni e le unità sanitarie locali della Sicilia applichino la legislazione riguardante i controlli sull'inquinamento atmosferico e da

rumore nei centri storici ed, in caso positivo, quali siano i dati relativi a Palermo, Catania e Messina;

— se il tasso di inquinamento abbia superato i limiti posti dalla legge a tutela della salute pubblica;

— se, come sembra, i rilevamenti previsti dalla legislazione sulla materia non siano stati effettuati, quali interventi intendano adottare per imporre il rispetto delle norme poste a difesa dell'integrità fisica e psichica dei cittadini e del patrimonio architettonico e monumentale delle città;

— quante stazioni di rilevamento per la misurazione dell'inquinamento atmosferico ed acustico esistono in Sicilia e quante sono effettivamente funzionanti» (621).

VIRGA - CUSIMANO - BONO -
CRISTALDI - PAOLONE - RAGNO
- TRICOLI - XIUMÈ.

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore ha facoltà di rispondere.

ALAIMO, Assessore per la Sanità. Signor Presidente, onorevoli colleghi, voglio preliminarmente precisare che, a norma della vigente legislazione regionale, all'Assessorato regionale del Territorio e dell'ambiente è stata attribuita la competenza nel campo dell'inquinamento ambientale, mentre, anche a seguito dell'entrata in vigore della legge numero 833 del 1978, sono di competenza esclusiva dell'Assessorato regionale della Sanità tutti quei provvedimenti, anche conoscitivi, tendenti alla prevenzione, cura e riabilitazione dell'uomo e della biosfera che lo circonda.

In campo regionale si riflette la stessa dicotomia che esiste in sede nazionale tra il Ministero della Sanità e il Ministero dell'Ambiente, mentre in tutte le altre Regioni la problematica dell'inquinamento è ricondotta ad un unico momento decisionale di tipo sanitario; e ciò in considerazione del fatto che l'Italia è altamente antropizzata e quindi le scelte ambientali devono necessariamente commisurarsi con le esigenze antropiche dell'uomo.

La materia è molto più complessa per quanto concerne le problematiche dell'inquinamento atmosferico; infatti, a norma della legge numero 615 del 1966, l'Ente competente al con-

trollo sulle «emissioni» è ancora, in Sicilia, la Provincia, che per l'effettuazione pratica dei controlli stessi deve avvalersi dei Laboratori di Igiene e Profilassi o di altri istituti autorizzati in precedenza dal Ministero della Sanità, oggi dagli Assessorati regionali della Sanità.

Alcune provincie siciliane, e precisamente quelle di Caltanissetta, Siracusa, Messina e Palermo, hanno già realizzato una rete di controllo fissa per l'inquinamento atmosferico, anche se da perfezionare. Detta rete interessa le zone dove ricadono i maggiori complessi produttivi (arie a rischio di Priolo-Augusta-Gela-Milazzo-Termini Imerese).

Per quanto concerne le strutture tecniche incaricate di effettuare i controlli mobili, e cioè i Laboratori di Igiene e Profilassi, devo segnalare il notevole stato di degrado strutturale e tecnologico e la grave carenza di personale di queste strutture al momento in cui nel gennaio del 1983 sono state trasferite dalle provincie al Servizio sanitario regionale.

Nel quadro delle iniziative avviate dall'Assessorato regionale della Sanità per il rinnovo delle strutture e il potenziamento tecnologico, sono stati già erogati 11 miliardi degli stanziamenti in conto capitale relativi al triennio 1984/1986, mentre nel piano di riparto triennale 1989/1991, è stata assegnata la somma di lire 29 miliardi per permettere un ulteriore adeguamento tecnologico e strutturale. Tali somme dovranno essere impiegate anche per il finanziamento delle attrezzature per la lotta all'inquinamento atmosferico.

Anche per il potenziamento dell'organico è stato già attuato un primo ampliamento della dotazione di personale; infatti con il decreto assessoriale numero 78739 del 18 dicembre 1989, sono state già assegnate altre 93 unità di personale per tutti i Laboratori di Igiene e profilassi. I relativi concorsi sono stati quasi tutti espletati.

Nel mese di settembre del 1990 è stato previsto un ulteriore incremento del personale chimico, mediante l'assegnazione di 36 unità sia per la lotta alla tossicodipendenza sia per gli altri ed onerosi compiti che le nuove leggi hanno affidato ai Laboratori di Igiene e profilassi (inquinamento, sofisticazioni alimentari, acque potabili, balneazione ecc.).

Devo ricordare che, con decreto del 21 agosto 1989 numero 1080 l'Assessore per il Territorio e l'Ambiente ha già istituito, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Re-

pubblica numero 203 e dell'articolo 8 della legge numero 39 del 1977, la rete di rilevamento dell'inquinamento atmosferico. Questa si articola in tre strutture:

Centro operativo regionale, con compiti di gestione, supervisione, ricezione, verifica ed inoltro dei dati; Centro regionale di elaborazione dati che costituisce anche la banca dati, studi e ricerche per il miglioramento del sistema; Centri operativi provinciali che hanno sede presso le amministrazioni provinciali, con il compito di gestire i dati a livello delle singole province.

Il problema dell'inquinamento da traffico posto dagli onorevoli interroganti è legato a molteplici fattori spesso tra loro interconnessi: assetto viario cittadino, lavori in sede stradale, eventuali manifestazioni e, soprattutto, le condizioni climatiche ed anemometriche (bassa temperatura, bassa pressione, elevata umidità, bassa velocità del vento o assenza di vento), la misurazione *in loco* dei principali prodotti inquinanti, quali anidride solforosa, protossidi di azoto, ossidi di carbonio, polveri, idrocarburi aromatici, ozono, eccetera.

Ciò implica la necessità di avere delle postazioni per il rilevamento degli inquinamenti precoci e di disporre di campionamenti e di misurazioni numerosi e cadenzati nel tempo, in quanto è scarsamente significativo il momentaneo rilevamento del superamento dei valori soglia di alcuni inquinamenti.

Come evidenziato dall'Ispettorato regionale sanitario, anche sulla scorta delle acquisizioni scientifiche in campo nazionale, occorre precisare che l'inquinamento atmosferico può produrre danni sanitari acuti soltanto in condizioni del tutto eccezionali, e cioè in condizioni di assenza di vento o elevatissima umidità ed elevata presenza di un determinato inquinante (incidente).

Più probabile è la possibilità dell'instaurarsi di un rischio sanitario cronico a seguito di lunghe o lunghissime esposizioni agli elementi inquinanti delle popolazioni a rischio.

Il mezzo più efficace per valutare i danni alla salute è quello dello studio delle fasce a rischio della popolazione esposta, intendendo per «popolazione esposta» i residenti in quella determinata area o coloro (ad esempio i vigili urbani) che vi operano. Nel 1990 la provincia di Palermo ha effettuato uno studio nel capoluogo mediante l'utilizzo di un *camper* attrezzato. I risultati di detto studio non sono stati ancora

ufficializzati ma informalmente si è appreso, come era da attendersi, che il superamento dei parametri di emissioni fissati dalla vigente legislazione si raggiungeva soltanto in alcuni incroci e durante le ore di massima congestione veicolare.

Per quanto concerne il controllo delle esposizioni dei gruppi a rischio, nel 1988/1989 l'Assessorato della Sanità, in collaborazione con l'Istituto superiore di Sanità, ha fatto effettuare ai Laboratori di Igiene e profilassi, nell'ambito del progetto Metos (metalli tossici pesanti), uno studio sieroepidemiologico su 250 vigili urbani della città di Palermo. In particolare sono stati valutati i livelli ematici di piombo e cadmio, quali prodotti maggiormente indicativi dell'inquinamento da prolungata esposizione al traffico. I risultati registrati ci permettono di dire che anche per i vigili che hanno più di 10 anni di servizio, e che ancora operano in strada, non si sono registrati raggiungimenti della soglia di pericolo. Contestualmente si sono raccolte le schede anamnesiche dei predetti soggetti che hanno permesso di evidenziare storie di broncopatie in soggetti buoni o forti fumatori, fornendo, quindi, un dato non correlabile ai dati di inquinamento atmosferico.

Nel comune di Catania, una indagine sulle emissioni atmosferiche sulla città è stata effettuata circa 10 anni fa dall'Istituto di Igiene della Università di Catania ed i dati in quell'occasione raccolti sono pressoché sovrappponibili a quelli di Palermo e di altre città dove sono state effettuate analoghe rilevazioni (Roma e Milano).

Concludendo, per affrontare adeguatamente il problema dell'inquinamento veicolare sia atmosferico che acustico, si rende necessaria l'installazione di postazioni fisse nei punti nodali di traffico, in quanto soltanto il monitoraggio continuo nei centri urbani costituisce il metro su cui regolarsi per valutare le iniziative da intraprendersi. A tal fine l'Assessorato della sanità ha in programma di formulare, di intesa con il competente Assessorato del Territorio ed ambiente, ed in collaborazione con i Laboratori di Igiene e profilassi e con gli Istituti di Igiene di Palermo, Catania e Messina, un piano per la installazione di detti centri fissi di rilevamento. Sarà sulla scorta dei risultati registrati nel corso del biennio di monitoraggio che si decideranno le iniziative da intraprendersi, in sede regionale e locale, sempre nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali.

Per quanto concerne l'inquinamento acustico non esiste in atto alcuna legislazione specifica, non essendo stata ancora recepita in sede nazionale la normativa Cee che fissa i valori soglia dei rumori e le modalità di controllo e di intervento. Al riguardo, tuttavia, l'Assessorato regionale del Territorio e dell'ambiente, per la parte di sua competenza, ha emanato nel 1990 apposita direttiva di indirizzo generale.

PRESIDENTE. L'onorevole Virga ha facoltà di parlare per dichiararsi soddisfatto o meno della risposta.

VIRGA. Signor Presidente, onorevole Assessore, ho ascoltato attentamente la risposta e indubbiamente devo rilevare che è doviziosa di informazioni e di dati. Sono informazioni che, se possono dare risposta agli interrogativi posti nell'atto ispettivo, restano tuttavia «lettera muta», nel senso che non sono operanti e non hanno la continuità dell'operabilità, e quindi della prevenzione. D'altra parte, sono rimaste lettera muta per diversi anni, come si evince dalle date citate dall'onorevole Assessore e dal fatto che questa mia interrogazione è stata presentata nell'ottobre del 1987.

Signor Presidente, devo lamentare quanto sia grave che i deputati per esercitare pienamente il potere ispettivo loro attribuito debbano far ricorso alla sensibilità della Presidenza, che è chiamata a sollecitare il Governo ad essere più puntuale nelle risposte.

L'atto ispettivo in oggetto trova riscontro dopo tre anni e mezzo. È chiaro, quindi, che tutto ciò potrebbe farci dire «campa cavallo che l'erba cresce»; o, meglio ancora, che tutte quelle affermazioni da poter utilizzare a scopo preventivo per evitare l'instaurarsi di fatti patologici conseguenti ad inquinamento atmosferico, vengano a cadere nelle intenzioni e nei presupposti.

L'onorevole Assessore nella sua risposta ha citato determinate categorie a rischio, ma ha dimenticato, anche perché il rilievo non è stato fatto, che vi sono altre due categorie a rischio nell'inquinamento atmosferico urbano e metropolitano: i ragazzi che escono dall'edificio scolastico nel momento in cui vi è una maggiore congestione di traffico, e quindi un maggiore aumento dell'ossido di carbonio, dell'idrogeno solforato e di tutte le altre sostanze tossiche per l'atmosfera, nonché le persone anziane. Infatti, è stato riscontrato un aumento in percentuale

dell'incidenza delle broncopatie croniche, dell'asma bronchiale, sia di natura allergica che di natura tossica ed infettiva, per cui tutto questo poi ha conseguenze e riverberi sul piano dell'assistenza sanitaria nel momento della diagnosi e della terapia.

Evidentemente, in una società modernamente organizzata bisogna sapere guardare lontano, bisogna sapere intravedere quali fenomeni si possono affacciare all'orizzonte in virtù di determinati diagrammi che hanno una loro logica ed una loro filosofia; una logica di natura economica, una filosofia di natura consumistica. I dati statistici ci hanno evidenziato che, nelle città siciliane, vi è stato un notevole aumento di autoveicoli. Vi è stato anche un aumento, per via degli insediamenti industriali, di un determinato inquinamento atmosferico: non è proprio da trascurare il fenomeno di Priolo o quello della Sab nel Siracusano. Addirittura, quando è scoppiato il grosso fenomeno dell'inquinamento, abbiamo rilevato che la struttura pubblica non aveva le attrezzature idonee per fare l'analisi dei gas atmosferici e quindi dei gas intossicanti, sia in ambienti di lavoro che al di fuori.

Un'amministrazione attiva che si preoccupi della salute del cittadino, deve apprestare tutte quelle strutture, non solo di rilevamento, ma anche di informazione, necessarie perché questi possa essere maggiormente responsabilizzato circa l'uso e l'abuso dei mezzi che possono inquinare l'atmosfera ed il territorio, nonché essere informato sulla prevenzione di determinate patologie. La dovizia delle informazioni date dall'Assessore può essere confortante, ma dobbiamo pur rilevare che la Regione dal 1983 è stata investita direttamente di determinate competenze, e quella che l'Assessore ha definito una dicotomia è una cosa orripilante sul piano di una osservazione analitica e scientifica del problema. Infatti la competenza è dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente per quanto riguarda la salvaguardia, appunto, del territorio e per gli aspetti ecologici negativi; la competenza però deve essere attribuita principalmente all'Assessorato della Sanità. Infatti la sanità non solo ha l'interesse a prevenire eventuali inquinamenti atmosferici o comunque sul territorio, ma ha il grande compito della tutela della salute del cittadino e dell'utente.

Pertanto posso dichiararmi, non dico soddisfatto, ma contento delle informazioni date dall'Assessore circa tutte queste belle intenzioni.

Indubbiamente devo dichiararmi insoddisfatto per la stasi, per l'inattività, per la mancanza di operatività. Anche perché, certe iniziative intraprese dalle province si trovano isolate nel contesto del tessuto regionale isolano e non trovano un coordinamento tale da far loro conseguire un risultato operativo, non solo in termini di prevenzione, ma anche di cura.

PRESIDENTE. Si passa all'interrogazione numero 719: «Provvedimenti che consentano agli Uffici del medico provinciale un più celebre espletamento dei propri compiti istituzionali, dotandoli, ove necessario, di apposite strumentazioni informatiche di supporto», dell'onorevole Piro.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

GUELI, segretario f.f.:

«All'Assessore per la Sanità, premesso che:

— il riconoscimento dell'invalidità civile per i cittadini che ne hanno realmente diritto, in provincia di Palermo richiede tempi burocratici lunghissimi per l'espletamento delle pratiche, riscontrandosi casi di persone che attendono ormai da circa due anni di essere almeno sottoposte a visita medica;

— presso l'Ufficio della Commissione sanitaria del medico provinciale si sono accumulate dal 1979 al 1986 più di 145 mila domande; mentre — sempre in tale periodo — sono pervenuti 90 mila ricorsi presso la Commissione sanitaria regionale;

— per far fronte a tale ingentissima mole di lavoro, l'Ufficio del medico provinciale di Palermo ha un organico di sole 43 unità (parte delle quali addette agli altri servizi di istituto), ed una struttura priva degli ormai indispensabili supporti informatici;

considerato che:

— i ritardi per il riconoscimento dell'invalidità civile producono gravi danni agli aventi diritto, sia che si tratti del conseguimento della pensione sia che si tratti del titolo per l'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio, sia ancora dei titoli per partecipare ai concorsi;

— vanno mantenuti ed inaspriti la severità ed il rigore dei criteri di selezione e dei para-

metri di giudizio, per non dare vita a favoriti-smi e privilegi non dovuti ed a maggiore ga-ranzia dei cittadini che, affetti da infermità in-validanti, devono vedere riconosciuto il loro diritto;

per sapere:

— quali provvedimenti intenda adottare per consentire agli Uffici del medico provinciale, con particolare riferimento a quello di Palermo, di espletare i loro compiti con più celerità;

— se non ritenga necessario dotare tali Uf-fici delle necessarie strumentazioni informati-che» (719).

PIRO.

PIRO.. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, l'interrogazione è superata.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, dichiaro superata l'interrogazione numero 179 dell'onorevole Piro.

Per assenza dall'Aula del firmatario, all'in-terrogazione numero 953 «Costituzione del Di-partimento di cardiologia presso l'Ospedale "Vittorio Emanuele" di Catania, secondo la normativa di cui alla legge numero 833 del 1978 sulla riforma sanitaria», dell'onorevole Ca-ragliano, verrà data risposta scritta.

Discussione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Si passa al terzo punto del-l'ordine del giorno: Discussione di disegni di legge.

Seguito della discussione del disegno di leg-ge: «Disposizioni per le assunzioni presso l'Amministrazione regionale e gli enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione» (942 - 905 - titolo III/A).

PRESIDENTE. Si procede con il seguito del-l'esame del disegno di legge numeri 942-905 titolo III/A «Disposizioni per le assunzioni pres-

so l'Amministrazione regionale e gli enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Re-gione», interrotto nella seduta precedente do-po l'approvazione dell'articolo 7.

Avverto, ai sensi dell'articolo 127, comma nono, che nel corso della seduta potrà proce-dersi a votazioni mediante sistema elettronico.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 8.

COLOMBO, *segretario f.f.:*

«Articolo 8.

1. Il terzo comma dell'articolo 219 dell'Or-dinamento amministrativo degli enti locali, ap-provato con legge regionale 16 maggio 1963, numero 16 e successive modifiche, è sostituito con i seguenti:

“3. Qualora, nei 36 mesi successivi all'ap-provazione della graduatoria si verifichino per rinunzia, decadenza, dimissioni, morte o per qualsiasi altra causa, vacanze di posti nei rela-tivi ruoli organici, l'Amministrazione procede alla loro copertura mediante la nomina dei con-currenti inclusi nella graduatoria e dichiarati idonei che, per ordine di merito, seguono im-mediatamente i vincitori. Sono esclusi i posti istituiti o trasformati successivamente alla ap-provazione della graduatoria.

4. Per i concorsi dell'Amministrazione regio-nale le commissioni sono nominate con decre-to dell'Assessore regionale competente, su con-forme parere della Giunta regionale”».

PRESIDENTE. Preciso che, per un mero er-rore materiale, al primo comma del predetto articolo, laddove è scritto «16 maggio 1963», deve leggersi «16 marzo 1963».

Comunico che è stato presentato dagli ono-revoli Capodicasa ed altri il seguente emen-damento:

Al primo comma dell'articolo 8 aggiungere il seguente: «La disposizione si applica anche ai concorsi espletati alla data di entrata in vi-gore della presente legge».

TRINCANATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRINCANATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, avevo pregato l'onorevole Capodicasa

di spiegare all'Assemblea la portata del suo emendamento, ma poiché non sono stato fortunato, così come lo ero stato con l'onorevole Gueli, desidererei che si ponesse in evidenza il significato di questo emendamento. Che significa: «la disposizione si applica anche ai concorsi espletati alla data di entrata in vigore della presente legge»? I motivi sono due: o c'è in atto nella nostra normativa la disposizione cui fa riferimento l'onorevole Capodicasa, e quindi questa è una norma superflua; o, diversamente, non si può innestare in un procedimento un fatto innovativo. I concorsi che attualmente sono espletati, ovvero sono in fase di espletamento, non possono subire una modifica, soprattutto in una normativa che attribuisce addirittura dei diritti; infatti abbiamo approvato una legge che prevede lo scorrimento della graduatoria. Se c'è nella legge una norma del genere — ed ho la vaga impressione che ci sia — il discorso è chiaro; nell'eventualità che non ci fosse noi possiamo legiferare per il futuro e non per il passato, altrimenti questo sarebbe uno dei motivi per il determinarsi di una serie di ricorsi e controricorsi. Cosa significa la disposizione «si applica anche ai concorsi espletati»? Anche a quelli che sono stati espletati un anno fa?!

D'URSO. Non è così!

TRINCANATO. E allora spiegatcelo! Ho chiesto la spiegazione; dite che non è così, che la disposizione non si applica anche ai concorsi espletati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Quali sono i concorsi espletati alla data di entrata in vigore della presente legge? Lo vorrei sapere dai presentatori dell'emendamento, perché, in caso contrario, vi dico che questa è una norma che complicherà molto di più delle cose già complicate per quanto attiene a coloro i quali si trovano nelle graduatorie degli idonei e aspettano di essere immessi, rispettando le norme in atto vigenti, presso gli organi della pubblica Amministrazione.

COLOMBO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credevo che l'onorevole Trincanato quando chiedeva di aver spiegato l'emendamento, scherzasse. L'emendamento, infatti, è mol-

to chiaro: intende fare applicare questa nuova disposizione anche ai concorsi espletati, cioè a quelli che già si sono esauriti e che hanno la loro graduatoria. In cosa differisce la disposizione dell'articolo 8 dalle disposizioni vigenti? Nel fatto che rende valida la graduatoria degli idonei da 24 a 36 mesi. Cosa prevede l'articolo 8? Prevede che nei 36 mesi successivi qualunque posto si renda disponibile per quelle cause in esso previste, viene coperto attingendo dalla graduatoria degli idonei. La graduatoria è valida, oggi, stante le attuali norme, per 24 mesi; l'innovazione dell'articolo 8, rispetto alla norma esistente, consiste nel fatto che la graduatoria resta valida 36 mesi. Credevo che la normativa fosse a conoscenza di tutti.

D'URSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'URSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono d'accordo con le considerazioni svolte dall'onorevole Colombo. In effetti con questo emendamento si vuole precisare che l'efficacia della graduatoria riguarda anche i concorsi già espletati, per i quali però non siano trascorsi i tre anni.

RUSSO. Questa norma vale anche per i concorsi di domani.

D'URSO. L'articolo 8 prevede la efficacia della graduatoria per un periodo di 36 mesi. Ora, si potrebbe dare il caso che qualcuno ritenga che questa disposizione non debba trovare applicazione con riferimento alle graduatorie dei concorsi già espletati, per i quali non sia già trascorso il periodo di 36 mesi dall'approvazione della graduatoria; noi diciamo che si applica anche a questi. Questa è l'interpretazione che ha dato l'onorevole Colombo e che do io sulla base di considerazioni elementari.

CAPITUMMINO, Presidente della Commissione e relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPITUMMINO, Presidente della Commissione e relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho l'impressione che siamo tutti d'accordo su una norma che è già di per sé chiara. Non c'è dubbio che la norma si applica ai con-

corsi che hanno una scadenza complessiva non superiore, ad oggi, ai 36 mesi.

Se lo diciamo, e quindi siamo tutti d'accordo con questa interpretazione, diventa una norma ripetitiva. Pertanto, se l'interpretazione che danno l'Aula e il Governo è la stessa, diventa veramente assurdo, a questo punto, ribadire il concetto.

CULICCHIA. Lo si dovrebbe scrivere meglio!

CAPITUMMINO, Presidente della Commissione e relatore. La norma è molto chiara e generica e si riferisce a tutti i concorsi già banditi e che si bandiranno, ma nell'ambito dei 36 mesi. Se è questo il senso dell'emendamento, sono d'accordo; però mi sembra una ripetizione.

D'URSO. Sì, è questo!

CAPITUMMINO, Presidente della Commissione e relatore. Vogliamo metterlo? Non ci strapperemo le vesti, anche perché siamo tutti d'accordo.

LA RUSSA, Assessore per gli Enti locali. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA RUSSA, Assessore per gli Enti locali. Signor Presidente, onorevoli colleghi, esprimo forti perplessità e notevoli riserve rispetto all'introduzione di questa norma. Infatti, con l'articolo 8 modifichiamo il terzo comma dell'articolo 219 dell'Ordinamento degli enti locali, e passiamo dai 24 ai 36 mesi, salvaguardando i diritti dei terzi e non modificando le procedure. Questo articolo è stato valutato con grande attenzione dall'Ufficio legislativo e legale perché — ha ragione l'onorevole Trincanato! — dobbiamo stare attenti agli interessi dei terzi, quindi ai ricorsi, alle controversie. Dicevo che l'articolo 8 è stato valutato ed abbiamo avuto disco verde. L'introduzione dell'emendamento in esame ci pare sia intanto superflua, e rischia, fra l'altro, di aprire un contenzioso; non sappiamo, infatti, quali concorsi sono espletati «alla data di entrata in vigore della presente legge», con quali leggi si sono fatti, a quale normativa ubbidiscono. Cioè, rischiamo, con l'introduzione di quest'emendamento, di aprire una voragine

dalla quale non sapremmo come uscire. Inviterei, pertanto, i presentatori, considerato che la norma è chiara, è stata avvistata e discussa in sede di Commissione, a ritirare l'emendamento.

GUELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUELI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non so quale sia stata la riflessione svolta dall'Ufficio legislativo e legale per quanto riguarda l'articolo 8, voglio però far notare che nell'intervento dell'Assessore c'è una contraddizione. Delle due l'una: o questo emendamento è superfluo perché il suo contenuto si ritrova all'interno della modifica dell'articolo 219 dell'Ordinamento degli enti locali, oppure esso va a creare quelle condizioni di scompaginamento o di grande preoccupazione di cui parla l'Assessore. Non so di che cosa sia convinto l'Assessore: se sia effettivamente un fatto ripetitivo, oppure un fatto sconvolgente! Io dico, invece, che noi abbiamo voluto presentare questo emendamento per una semplice ragione: nell'interpretazione delle leggi i funzionari generalmente interpretano e portano avanti le normative partendo dal momento in cui è entrata in vigore la legge. Quindi, se introduciamo questo elemento di novità, per cui la validità delle graduatorie da 24 mesi passa a 36 mesi, tutto ciò si riferisce alle graduatorie che partono dopo l'approvazione della legge. Possiamo, attraverso i resoconti di questa seduta, dare un'interpretazione autentica dell'emendamento da noi presentato; a questi ci si potrà riferire. E quindi bisogna precisare che le graduatorie attualmente in vigore e aventi ancora validità per due anni devono avere validità per tre anni, per 36 mesi, come le graduatorie che cominceremo a formare dall'approvazione della legge in poi.

Vogliamo dare un'interpretazione autentica di questa norma, in quanto sarebbe una beffa, onorevole Assessore, il fatto che a partire dal 15 marzo, dal 10 marzo (da quando si approverà questo disegno di legge) coloro i quali partecipano ai concorsi avessero la possibilità di rimanere in graduatoria per tre anni, mentre coloro i quali sono attualmente in graduatoria, con una graduatoria valida per due anni, non avessero questa possibilità. Diamo quindi questa interpretazione autentica dicendo che l'emendamento da noi presentato estende a 36 mesi la

validità — che era di 24 mesi — delle graduatorie. Questo è il punto che sosteniamo. Non è vero che è superfluo. Abbiamo visto che, anche alla legge regionale numero 2 del 1988, è stata data un'interpretazione secondo la quale essa era applicabile a fatti successive alla sua approvazione mentre per tutto ciò che era precedente non aveva validità. Quindi abbiamo già avuto un caso identico a quello che stiamo discutendo questa sera. Abbiamo, pertanto, la necessità, se vogliamo fare un'azione equilibrata e che risponda a quelli che debbono essere diritti certi, di riservare a tutti i cittadini lo stesso trattamento.

CUSIMANO. Scriviamolo meglio!

D'URSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'URSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, propongo che si aggiunga questo inciso; lo può fare la stessa Commissione: «La disposizione si applica anche ai concorsi espletati alla data di entrata in vigore della presente legge, ove dalla data di approvazione della graduatoria non siano trascorsi 36 mesi». È quello che abbiamo detto.

CAPITUMMINO, *Presidente della Commissione e relatore*. Ma questo è ovvio!

D'URSO. È ovvio, ma il dubbio nasce perché si potrebbe ritenere che questa disposizione riguardi i concorsi che saranno espletati a partire da questa data. Quindi, occorre aggiungere questo inciso: «ove dalla data di approvazione della graduatoria non siano trascorsi 36 mesi». Lo può proporre la stessa Commissione; con questa precisazione non ci potranno più essere dubbi sulla portata della disposizione.

LA RUSSA, *Assessore per gli Enti locali*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA RUSSA, *Assessore per gli Enti locali*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le difficoltà di queste leggi risiedono proprio nella necessità di raccordare ogni norma con la legislazione vigente dando certezza di diritto ai soggetti che partecipano ai vari concorsi. Nel momen-

to in cui noi introduciamo norme di un certo tipo (non voglio prefigurare catastrofi; dico soltanto che questa è una norma a rischio), a differenza dell'articolo 8 che è stato valutato e dà delle certezze, corriamo, appunto, il rischio di impugnativa e si eliminano delle certezze.

Il Governo, comunque, si rimette all'Aula. L'Aula, se ritiene di accogliere l'emendamento, lo faccia; io, come Governo, per senso di responsabilità, continuo ad avanzare serie perplessità, considerato che vogliamo dilatare la validità delle graduatorie da 24 a 36 mesi; già lo abbiamo detto con l'articolo 8, modificando l'articolo 219 dell'Ordinamento degli enti locali. Aggiungere dell'altro significa creare un contenzioso e quindi rischiare.

PRESIDENTE. Comunico che dalla Commissione è stato presentato il seguente emendamento:

Articolo 8 bis «La disposizione di cui al precedente articolo si applica anche ai concorsi espletati alla data di entrata in vigore della presente legge ove dalla data di approvazione della graduatoria non siano trascorsi trentasei mesi».

CAPODICASA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPODICASA. Dichiaro, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare l'emendamento al primo comma dell'articolo 8.

PRESIDENTE. L'Assemblea prende atto del ritiro.

Pongo in votazione l'articolo 8.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento articolo 8 bis.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 9.

COLOMBO, *segretario f.f.*:

«Articolo 9.

1. Per le assunzioni obbligatorie nei posti riservati ai sensi delle vigenti disposizioni di leg-

ge a particolare categorie di soggetti, le amministrazioni e gli enti di cui all'articolo 1 provvedono mediante selezione pubblica per titoli, ovvero, ove si tratti di qualifiche e profili professionali che richiedono particolare professionalità, per titoli e prova attitudinale da svolgere secondo le modalità indicate nei decreti attuativi dell'articolo 16 della legge 27 febbraio 1987, numero 56 e successive modifiche.

2. I titoli sono quelli previsti dai decreti attuativi dell'articolo 16 della legge 27 febbraio 1987, numero 56 e successive modifiche.

3. Per gli invalidi si applica il criterio del maggiore grado di invalidità».

PRESIDENTE. Comunico che all'articolo 9 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Capodicasa, D'Urso ed altri:

All'articolo 9 aggiungere il seguente comma: «Sono fatte salve le selezioni pubbliche indette dagli enti di cui all'articolo 1 della presente legge prima dell'entrata in vigore della legge regionale 12 febbraio 1988, numero 2»;

— dagli onorevoli Cusimano ed altri:

All'articolo 9 aggiungere: «Sono fatte salve le attività delle commissioni esaminatrici elette per le selezioni di appartenenti alle varie categorie protette di cui alla legge numero 482 del 1968, anche per diversi profili professionali, nominate antecedentemente alla legge regionale numero 2 del 1988, regolarmente costituite ed operanti»;

Emendamento all'emendamento all'articolo 9:

Dopo le parole «regolarmente costituite ed operanti» aggiungere «restando gli effetti della sentenza della Corte costituzionale numero 453 del 1990».

D'URSO. Dichiaro, anche a nome degli altri proponenti, di ritirare l'emendamento a firma Capodicasa ed altri.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Pongo in votazione l'emendamento all'emendamento aggiuntivo degli onorevoli Cusimano ed altri.

Il parere della Commissione?

CAPITUMMINO, *Presidente della Commissione e relatore.* Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

LA RUSSA, *Assessore per gli Enti locali.* Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione, nel testo risultante, l'emendamento aggiuntivo degli onorevoli Cusimano ed altri.

Il parere della Commissione?

CAPITUMMINO, *Presidente della Commissione e relatore.* Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

LA RUSSA, *Assessore per gli Enti locali.* Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 9, nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 10.

COLOMBO, *segretario ff.:*

«Articolo 10.

1. I concorsi banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'accesso alle qualifiche ed ai profili professionali indicati all'articolo 1, anche successivamente alla data del 30 giugno 1989, sono validi e potranno essere espletati purché alla data di entrata in vigore della presente legge sia stata approvata la graduatoria di merito.

2. I concorsi banditi alla data di entrata in vigore della presente legge per qualifiche o profili professionali non contemplati al comma 1, anche successivamente alla data del 30 giugno 1989, sono validi e potranno essere espletati, purché alla data di entrata in vigore della pre-

sente legge sia scaduto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso».

PRESIDENTE. Comunico che all'articolo 10 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dall'onorevole Piro;
- *L'articolo 10 è soppresso;*

— dagli onorevoli Capodicasa ed altri:

Sostituire il primo comma con i seguenti:

«I concorsi per l'accesso alle qualifiche ed ai profili professionali indicati all'articolo 1, banditi successivamente alla data del 30 giugno 1989 in violazione dell'articolo 4 della legge regionale 12 febbraio 1988, numero 2, sono validi e potranno essere espletati purché alla data di entrata in vigore della presente legge sia stata approvata la graduatoria di merito.

I concorsi per l'accesso alle qualifiche ed ai profili professionali indicati all'articolo 1, banditi entro il 30 giugno 1989, non potranno più essere espletati se alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stata approvata la graduatoria di merito»;

— dagli onorevoli D'Urso ed altri:

Sostituire il primo comma con il seguente: «I concorsi per l'accesso alle qualifiche ed ai profili professionali indicati all'articolo 1, banditi successivamente alla data del 30 giugno 1989 in violazione dell'articolo 4 della legge regionale 12 febbraio 1988, numero 2, sono validi e potranno essere espletati purché alla data di entrata in vigore della presente legge sia stata approvata la graduatoria di merito»;

Emendamento sostitutivo all'articolo 10, comma 1:

«I concorsi banditi alla data di entrata in vigore della presente legge per l'accesso alle qualifiche ed ai profili professionali indicati nell'articolo 1 non possono essere espletati se alla data predetta non sia stata approvata la graduatoria di merito, fermi restando gli effetti della sentenza della Corte costituzionale numero 453 del 1990»;

— dal Governo:

Il secondo comma dell'articolo 10 è sostituito dal seguente: «I concorsi banditi successivamente al 30 giugno 1989 per qualifiche o profili professionali non contemplati al primo comma continuano ad essere espletati secondo le modalità previste dai relativi bandi, restan-

do gli effetti della sentenza della Corte costituzionale numero 453 del 1990»;

— dagli onorevoli Capodicasa ed altri:

Sostituire il secondo comma dell'articolo 10 con il seguente: «I concorsi per qualifiche e profili professionali non contemplati al comma 1, banditi successivamente alla data del 30 giugno 1989 in violazione dell'articolo 4 della legge regionale 12 febbraio 1988, numero 2 sono validi e potranno essere espletati, purché alla data di entrata in vigore della presente legge sia scaduto il termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso»;

— dagli onorevoli D'Urso ed altri:

All'articolo 10 aggiungere il seguente comma: «Sono fatte salve le selezioni pubbliche indette dagli enti di cui all'articolo 1 della presente legge prima dell'entrata in vigore della legge regionale 12 febbraio 1988, numero 2, per la copertura dei posti riservati ai sensi della legge 2 aprile 1968, numero 482».

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, signori deputati, siamo in presenza di uno degli articoli che maggiori perplessità ha suscitato e particolare perplessità ha suscitato in me sin dal momento in cui è stato formulato in Commissione. Tra l'altro la presenza di questo articolo nella formulazione con la quale è arrivato in Aula ha contribuito per la sua parte a formare un giudizio non interamente positivo sul disegno di legge, e ha determinato quindi il mio voto di astensione in Commissione. Ho proposto, quindi, un emendamento interamente soppressivo dell'articolo 10.

Vorrei adesso illustrare le ragioni che sottintendono e che sono sottese a questo emendamento.

L'articolo 10 è una norma di sanatoria con la quale si intendono sanare le illegittimità che si sono verificate soprattutto in considerazione del fatto che la legge regionale numero 2 del 1988 aveva previsto un doppio regime: un regime transitorio fino alla data del 30 giugno 1989, e un regime definitivo a partire da quella data; regime definitivo che, come ormai è ampiamente noto, ed è noto anche perché è stato oggetto di discussione durante l'esame di

questo disegno di legge, in realtà, non è stato mai tale perché sono intervenuti quegli adempimenti che la legge aveva posto a carico del Governo e che il Governo stesso, secondo me, ripeto, in maniera precisa, quindi con una precisa intenzione di non fare attuare la legge, non ha compiuto.

In effetti, ci troviamo attualmente in presenza di numerosi concorsi banditi e che però si trovano in una patente condizione di illegittimità. Allora il punto è se bisogna operare per sanare questi concorsi o no. Per procedere alla disamina di questo problema è necessario però scindere i due commi e affrontarli separatamente in quanto si tratta di problemi abbastanza diversi fra di loro. Il primo comma affronta, infatti, le questioni connesse alle assunzioni da effettuare per le qualifiche fino al quarto livello, qualifiche per le quali, com'è noto, con la legge regionale numero 2 del 1988 si è in maniera parziale recepita la normativa nazionale che vuole che le assunzioni per tali qualifiche vengano effettuate tramite l'ufficio di collocamento. Scelta che dovrebbe — e metto un condizionale — essere affermata ancora una volta dall'articolo 1 del presente disegno di legge. Allora, le amministrazioni comunali potevano fino al 30 giugno 1989 bandire i concorsi con le modalità previste dalla citata legge numero 2. Successivamente al 30 giugno 1989 avrebbero dovuto procedere mediante assunzioni per chiamata dal collocamento; a sostegno di questa tesi vi è una sentenza o un parere (mi scuso per non ricordare esattamente di cosa si tratti), comunque un pronunciamento del Consiglio di giustizia amministrativa in cui si afferma che il riferimento che nella legge regionale numero 2 del 1988 si faceva al decreto del Presidente della Repubblica numero 392 del 1987 doveva essere inteso in maniera evolutiva e non in maniera da precludere successive integrazioni. Questo è il punto giuridico al quale occorre fare riferimento in un duplice senso. Nel senso che la «legge 2» prevedeva tempi rapidi per l'espletamento dei concorsi da bandire, che avrebbero dovuto chiudersi entro sei mesi. Se quindi siamo ancora, alla data del marzo 1991, in presenza di concorsi banditi, ai sensi della «legge 2», prima del 30 giugno 1989, siamo in presenza di un'illegittimità palese, di una non attività dell'Amministrazione sanzionata dalla legge; non attività dell'Amministrazione che io credo non debba essere premiata in nessun modo con una norma di sanatoria.

Nel caso in cui, invece, si faccia riferimento alle selezioni bandite dopo il 30 giugno è chiaro che qui siamo in presenza di un'illegittimità perché le amministrazioni avrebbero dovuto procedere alle assunzioni, così come voluto dalla legge regionale numero 2 del 1988 e così come vuole la legge nazionale, con chiamata tramite l'ufficio di collocamento; o, comunque, non avrebbero potuto bandire i concorsi dato che questa attività era preclusa dalla stessa legge numero 2. Quindi, siamo in presenza comunque di una situazione di illegittimità.

Terza considerazione: cosa potrebbe succedere nel caso in cui in effetti venisse soppresso questo comma, e quindi non si facesse una norma di sanatoria? Credo che succederebbe ben poco, onorevole Assessore per gli Enti locali. Infatti l'articolo 1, quello che riguarda le assunzioni fino al quarto livello tramite gli uffici di collocamento, entra immediatamente a regime; non ha bisogno di nessun adempimento. Tra l'altro è un sistema rapidissimo, perché vi è la richiesta del Comune, la comunicazione dell'Ufficio di collocamento che resta nella legge, la prova di idoneità che viene espletata in pochissimo tempo; nel giro di quindici o venti giorni si esaurisce l'iter per poter accedere alla pubblica Amministrazione. Peraltra, se le amministrazioni comunali hanno agito con correttezza, quindi hanno applicato i criteri previsti dalla legge nazionale per la determinazione dei punteggi, le stesse persone saranno vincitori sia nel caso del concorso che nel caso si chiami dal collocamento. Quindi, credo che l'eventuale danno che si potrebbe provocare sia realmente minimo e non incida in maniera neanche minima nell'attività della pubblica Amministrazione.

In ogni caso, poiché la legge regionale numero 2 del 1988 con la formulazione prevista dalla legge numero 21, prevedeva che per questo tipo di concorso, per il quale era prevista la prova di specializzazione, venissero formate le commissioni, si incorrerebbe quasi certamente in quella fattispecie sanzionata dalla Corte costituzionale, e quindi occorrerebbe fare una norma che escluda la validità del concorso nel caso in cui ricorra, per l'appunto, la fattispecie prevista dalla Corte costituzionale. L'amministrazione comunale sarebbe costretta a rifare le commissioni, così come volute dalla Corte costituzionale; insomma, un circuito pernoso che non si vede perché non debba essere definitivamente abbandonato per entrare piena-

mente a regime con le assunzioni tramite chiamata dell'Ufficio di collocamento.

Vediamo, invece, il caso previsto dal comma secondo, cioè le assunzioni dal quinto livello in su. Qui, la prima obiezione è sempre quella che fa riferimento alla sentenza della Corte costituzionale, e cioè: o si fa una norma, così com'è nell'articolo 10 in cui non si affronta la questione posta dalla Corte costituzionale e andremmo quasi sicuramente incontro ad una impugnativa del Commissario dello Stato, questa volta, secondo me, assolutamente legittima e quasi certamente sanzionabile da parte della Corte costituzionale; oppure dobbiamo fare una norma che faccia salvi, come è ovvio, gli effetti della sentenza della Corte costituzionale. Ma in questo caso le Amministrazioni comunali saranno costrette a rivedere le commissioni, quindi, a ripetere un *iter* deliberativo: sostituzione delle commissioni, formazione delle nuove. Formazione delle nuove commissioni come? Con i nuovi criteri previsti dalla legge. O altrimenti come? Questo dovrebbe essere specificato, e comunque, poiché occorrerà del tempo prima che entri a regime, se si dovessero applicare le modalità di composizione delle commissioni, così come previsto dall'attuale legge, non si vede perché il concorso non dovrebbe essere di nuovo bandito interamente senza incorrere in questa norma di sanatoria, che tra l'altro fa salvi i concorsi per i quali sia scaduto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Quindi, fa salvi, retrodatando di molto, i concorsi. Capirei se si volessero fare salvi i concorsi per i quali sono già state completate le prove d'esame, ma i concorsi per i quali — addirittura — sono state soltanto presentate le domande, per i quali, quindi, non è stata messa in atto nessuna attività specifica, non vedo perché dovrebbero essere sanati. Credo, quindi, che ci siano forti e concrete perplessità su una norma di sanatoria quale quella contenuta nel disegno di legge. Credo, altresì, che la scelta più opportuna che l'Assemblea possa fare è quella di porre uno stop preciso, deciso, chiaro, che non lasci dubbi ad interpretazioni possibili al proseguimento di concorsi banditi illegittimamente, o che abbiano una commissione dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, o che presentino la doppia o triplice illegittimità prevista dalla «legge 2» e che dovevano chiudersi entro sei mesi.

Ritengo che la chiarezza sia a fondamento della certezza del diritto, ed è per questo mo-

tivo che ho proposto — e sostengo — l'emendamento soppressivo.

TRINCANATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRINCANATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi l'articolo 10 riveste una importanza fondamentale nel quadro delle indicazioni venute fuori anche attraverso l'approvazione di diversi articoli. A noi che stiamo esaminando l'articolo 10 per la prima volta in questa occasione deve essere almeno consentito di avere le idee chiare al fine di non dare il nostro consenso a una situazione molto confusa. Qui di chiaro c'è soltanto un emendamento, quello dell'onorevole Piro, il quale dice: sopprimiamo l'articolo 10 per quelle considerazioni che egli ha fatto e che io non condivido. È un emendamento di estrema chiarezza.

Adesso pregherei il Governo e la Commissione, siccome sono stati presentati parecchi emendamenti, che spesso sono ripetitivi di fornire una indicazione in modo tale che noi si possa esprimere globalmente un giudizio. Allo stato delle cose, infatti, mi trovo in grosso imbarazzo: l'articolo così come è stato esitato dalla Commissione, e come è nel testo del disegno di legge, per me va molto bene. Però, se ci sono delle osservazioni o delle preoccupazioni, è giusto che qualcuno le manifesti.

Vi è un emendamento, presentato dal Governo al secondo comma, che può essere condiviso; però qualcuno fa osservare che questo emendamento dovrebbe riguardare anche il primo comma. Qualcun altro che ha presentato diversi altri emendamenti si trova in condizione di fare riferimento a fattispecie singole e particolari. Quindi, a un certo punto vediamo come poterci orientare, sulla base anche di una valutazione che fa il Governo, che fa la Commissione, su quelle scelte che doverosamente dobbiamo tutti quanti fare.

A me non interessa dire se una scelta è valida o meno valida; a me interessa dire, in questo particolare momento, che vi è una presa di posizione, da parte della Commissione o da parte del Governo, che ci dia una utile indicazione. Per quanto riguarda, poi, la sentenza della Corte costituzionale dobbiamo stare molto attenti. La sentenza della Corte costituzionale ha dato un indirizzo di ordine generale: non ha detto che i concorsi sono nulli, ha detto che i con-

corsi già espletati con determinate caratteristiche possono essere annullati. È una cosa completamente diversa. Infatti, ci sono alcune commissioni che sono state fatte con un certo criterio, ci sono altre commissioni che, seguendo altro criterio, hanno inserito dei tecnici, e in questo caso non ci potrà essere nessuna sentenza di annullamento da parte degli organi competenti. Non sarà la Corte costituzionale ad annullare un concorso, sarà il Tar, sarà il Consiglio di Giustizia amministrativa a dare applicazione a questo indirizzo di ordine generale. Molto spesso si è parlato della sentenza della Corte costituzionale come se fosse una sentenza immediatamente applicabile; e questo è un grosso errore. Quella dà delle indicazioni di ordine generale, poi sarà la magistratura amministrativa a valutare, caso per caso, a seguito dell'impugnativa, se una commissione ha determinati requisiti, o non ha altri requisiti. Quindi, onorevole Assessore e onorevoli componenti la Commissione, la mia preghiera è proprio questa: se è possibile conoscere la posizione su cui si attesta la Commissione, a maggioranza o all'unanimità, e quella su cui si attesta il Governo, in modo tale che vi siano scelte conseguenziali. Allo stato attuale, leggendo tutti questi emendamenti e con lo spostamento di alcuni emendamenti dall'articolo 10 all'articolo 9, ci capisco ben poco.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento aggiuntivo all'emendamento sostitutivo del comma 2 del Governo:

dopo le parole «I concorsi banditi» aggiungere la parola «anche».

RUSSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono intervenuto perché ci troviamo di fronte ad un testo, elaborato a suo tempo dal Governo, che molto probabilmente, tendeva ad aggirare la sentenza della Corte costituzionale; di ciò il Governo si è accorto e, per il secondo comma, ha presentato un emendamento corretto. Vorrei capire se i concorsi banditi prima del 30 giugno 1989, sono validi. Ritengo di sì. Quelli che non sono validi, perché hanno violato la legge regionale, sono quelli successivi alle scadenze previste dalla legge regio-

nale numero 2 del 1988. Allora cos'è che dobbiamo dire in questo benedetto articolo 10 che ci ha fatto tanto discutere: che i concorsi banditi dopo la data del 30 giugno sono validi purché non rientrino nei rigori della sentenza della Corte costituzionale. Questo dobbiamo dire con molta semplicità, senza dare la sensazione — che abbiamo già dato — di volere aggirare la sentenza della Corte costituzionale. Praticamente questa norma è una norma di sanatoria — di questo si tratta e così deve restare — rispetto ad una legge regionale che è stata violata, e non rispetto alla sentenza della Corte costituzionale; il che sarebbe impossibile.

Allora, signor Presidente, senza dover ricorrere questa volta all'*escamotage* dell'accantonamento perché non ci sono i deputati per votare, lei ci dovrà consentire, trattandosi di una questione molto delicata, di avere un momento di tempo per riscrivere l'articolo alla luce di questo chiarimento, semprechè siamo d'accordo con esso. Se non lo siamo, dovremo discutere e spiegare cosa vogliamo ottenere.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sulla base dell'esigenza rappresentata, dispongo l'accantonamento dell'articolo 10 e dei relativi emendamenti.

Non sorgendo osservazioni, così rimane stabilito.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 11.

GRAZIANO, *segretario f.f.:*

Norme transitorie e finali

«Articolo 11.

1. Nelle more degli adempimenti di cui alla presente legge, per la nomina delle commissioni giudicatrici dei concorsi si applicano le seguenti disposizioni.

2. Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono composte di cinque componenti estranei all'organo deliberante o esecutivo dell'ente, in possesso di titolo di studio di grado non inferiore a quello richiesto per la partecipazione al concorso, e di esperti nelle materie previste per le prove d'esame, eletti dall'assemblea o dall'organo deliberante dell'ente.

3. Negli enti locali la votazione dell'assemblea avverrà con voto limitato a uno.

4. Per i concorsi dell'Amministrazione regionale le commissioni sono nominate con decre-

to dell'Assessore regionale competente, su conforme parere della Giunta regionale.

5. Le commissioni giudicatrici di cui ai precedenti commi eleggono nel loro seno il presidente.

6. Le prove di esame verranno espletate secondo le modalità vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dalla Commissione:

L'articolo 11 è soppresso;

— dal Governo:

I commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dal seguente:

«Nelle more degli adempimenti di cui alla presente legge, per la nomina delle commissioni giudicatrici dei concorsi si applicano le disposizioni vigenti in campo nazionale per le corrispondenti categorie di enti o, in mancanza, in conformità alle disposizioni vigenti nell'Amministrazione dello Stato.

Queste ultime si applicano per le commissioni giudicatrici operanti nell'Amministrazione regionale»;

— dall'onorevole La Russa:

Al quarto comma dell'articolo 11 sostituire le parole «dell'Assessore regionale competente» con le parole «del Presidente della Regione».

Comunico altresì che è stato presentato dagli onorevoli D'Urso ed altri il seguente emendamento articolo 11/A:

«1. Nelle more degli adempimenti di cui alla presente legge le prove scritte ed orali dei concorsi per esami o per titoli ed esami in via di espletamento osservano le disposizioni che seguono.

2. Per ciascuna prova scritta la commissione predispone tre temi con riferimento a tre argomenti estratti a sorte da un manuale della materia anch'esso scelto mediante estrazione a sorte da una terna di testi.

3. La prova orale è pubblica.

4. Immediatamente prima della prova orale, per ogni giorno prefissato, la commissione predispone un numero di schede pari al numero dei candidati da esaminare lo stesso giorno.

5. In ciascuna scheda devono essere scritte le domande (almeno due per ogni materia) re-

lative al programma di esame riportato nel bando di concorso da estrarre a sorte da un numero di domande tali da coprire l'intero programma. Le schede, quindi, sono chiuse in buste che vengono numerate alla presenza dei candidati.

6. Ciascun candidato sosterrà la prova secondo l'ordine risultante da un numero estratto a sorte dallo stesso e risponderà alle domande della scheda contenuta nella busta recante lo stesso numero».

LA RUSSA, Assessore per gli Enti locali.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA RUSSA, Assessore per gli Enti locali. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è giusto che il Governo dica con immediatezza, prima che si possa aprire il dibattito su questo articolo, qual è il suo punto di vista. Su questa materia, su questa norma transitoria abbiamo discusso a lungo nella Conferenza dei Presidenti dei gruppi parlamentari, convocata dal Presidente Lauricella; ed anche in quest'Aula, per via dell'intervento puntuale del Presidente Nicolosi, e in sede di Commissione, quando il disegno di legge vi è ritornato. In sede di Commissione speciale abbiamo esposto la difficoltà di fare entrare in vigore con immediatezza la normativa che stiamo introducendo e abbiamo fatto presente che questa normativa, che dà una procedura nuova a tutta la materia concorsuale, ha bisogno di determinati tempi tecnici per essere messa a regime. Tant'è che nella normativa abbiamo previsto, al fine di disciplinare le varie fasi ed i vari passaggi, il decreto del Presidente della Regione previo dibattito politico nella sede della Commissione legislativa competente, quella degli «Affari istituzionali».

In riferimento al decreto del Presidente della Regione (il discorso non vale per l'albo perché di fatto è già pronto; si tratta di aggiungere le domande che perverranno entro i termini voluti da questa legge) occorrono determinati tempi tecnici per acquisire le indicazioni politiche provenienti da quest'Assemblea e gli elementi che affioreranno in sede di Commissione legislativa. Abbiamo il dovere della chiarezza sempre, soprattutto in questa fase. Siamo alla fine della legislatura: fra la prima e la seconda domenica di giugno probabilmente saranno indetti i comizi elettorali e ci sono fondati elementi di preoccupazione per concordare in se-

de di Commissione legislativa le tematiche delle quali stiamo discutendo.

Onorevoli colleghi, già con la legge regionale numero 2 del 1988 abbiamo posto un termine invalicabile, quello del 30 giugno 1989, che ora, correndo ai ripari, stiamo cercando di sanare per le procedure che si sono messe in moto oltre il termine che noi abbiamo deciso dovesse essere invalicabile. Allora, dal primo luglio 1989 ad oggi, con le procedure legittime non si fanno concorsi in Sicilia. Approvata questa nuova procedura, per metterla a regime passeranno altri mesi. Quanto tempo dovranno aspettare le autonomie locali per bandire i concorsi e quanto tempo dovranno aspettare migliaia di giovani per partecipare a questi concorsi? È giusto che l'Amministrazione regionale si preoccupi, sottponendo all'esame del Parlamento regionale una norma transitoria. Ma quale norma transitoria? La norma transitoria inserita all'articolo 11 ha fatto discutere e ha sollevato delle polemiche perché, neanche a farlo apposta, con tale articolo si penalizzava soltanto il sindacato, quasi reo di avere creato chissà quali guasti. Il che è in contraddizione con i fatti. Allora noi abbiamo pensato di proporre come norma transitoria l'attuale regime che vige nel resto del Paese. E non l'abbiamo fatto a caso: si è trattato di una scelta precisa, per una dichiarazione politica che fa il Governo a questa Assemblea. L'obiettivo che ci dobbiamo prefissare come Parlamento regionale in tema di concorsi ed in tema di appalti è il pareggiamiento delle procedure regionali con quelle statali. In questo momento sulle procedure dei concorsi stiamo facendo qualcosa in più: abbiamo detto il «più uno» per via delle polemiche che sono state ingiustamente sollevate contro la Regione anche dalla grande stampa (ieri ne ho parlato ampiamente).

Allora, abbiamo ritenuto che, in questa fase transitoria, la Regione, con un sussulto di orgoglio, debba approvare norme asettiche, trasparenti, inattaccabili, norme che non possano essere censurate da nessuno: le procedure dei sorteggi. Ma l'obiettivo di fondo, onorevoli colleghi, non può più essere quello di restare nel doppio regime, quello delle «due Italie»: una situazione per i concorsi da Reggio Calabria in su, una situazione diversa per i concorsi in Sicilia.

Crediamo che il tema di fondo della prossima legislatura sia quello della difesa della specificità della nostra Autonomia per le cose es-

senziali, per i programmi di sviluppo, per ciò che lo Stato deve fare per chiudere, in tempi brevi, la divaricazione che si accentua fra il Sud ed il Nord del Paese.

Ma in tema di procedure per i concorsi, in tema di procedure degli appalti, di funzionalità della pubblica Amministrazione, di riordino dei Comuni, in tutti i grandi temi bisogna che noi si prenda coscienza e conoscenza dell'esigenza di adeguarci all'indirizzo dello Stato.

La nostra conclusione, dunque, è la seguente: non facciamo di questo articolo 11 un cavallo di battaglia o una *conditio sine qua non*, diciamo che, a nostro avviso, è una norma necessaria; diciamo che l'Amministrazione regionale ha il dovere di sottoporre al Parlamento le difficoltà operative per mettere a regime questa nuova procedura. Il Parlamento faccia la sua parte. Il Governo ha il dovere di chiarire le cose come stanno.

Riteniamo ci vorrà ancora un po' di tempo prima di mettere a regime questa nuova procedura e pertanto riteniamo doveroso inserire in questo corpo legislativo una norma transitoria che richiami la disciplina vigente nel resto del Paese.

CRISTALDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei innanzitutto fare riferimento alle cose dette testé dal Governo, e specificatamente su due affermazioni: la prima, secondo la quale, ancora prima di approvare la legge, quindi ancora prima che il disegno di legge diventi legge, gli albi sarebbero stati già predisposti. Contesto questa affermazione perché, allo stato attuale, senza alcuna autorizzazione di legge, e prima ancora della presentazione da parte del Governo del disegno di legge, l'Assessorato degli Enti locali ha diramato una circolare con la quale ha chiesto ai funzionari della pubblica Amministrazione se intendevano essere inclusi in ipotetici albi.

Mi consenta l'Assessore La Russa di fare rilevare a me stesso che in altra parte del disegno di legge abbiamo già stabilito che i criteri per la formazione degli albi dovranno essere sottoposti al parere della Commissione legislativa competente.

Questo, intanto, per fare rilevare che non è vero che gli albi sono fatti. Gli albi saranno

compilati secondo criteri che saranno predisposti dall'Assessorato, ma che saranno sottoposti al parere della Commissione legislativa. Infatti personalmente contesto alcuni criteri che sono stati adottati dalla circolare dell'Assessorato degli Enti locali.

La seconda affermazione riguarda l'esortazione del Governo al Parlamento di individuare una norma che consenta, in via transitoria, di affrontare il tempo necessario a porre la legge in regime. E questo perché ci sarebbero migliaia di giovani — ed in effetti ci sono — che aspettano una sistemazione nella pubblica Amministrazione.

A questo gioco, onorevoli colleghi, noi non ci stiamo. I ritardi sono dovuti non tanto all'inefficienza della struttura burocratica della Regione, quanto all'inefficienza politica di chi la governa. Infatti, la normativa della legge numero 56 del 1987 è conosciuta dalle strutture burocratiche: si sa quali debbono essere i criteri da adottare per la realizzazione delle circoscrizioni. Abbiamo persino detto nel disegno di legge che, in attesa della messa in funzione delle circoscrizioni di collocamento, tutto ciò che compete alle stesse è affidato agli uffici di collocamento.

Colgo comunque l'occasione per ricordare al Governo che, in effetti, un'attenzione particolare occorre negli uffici di collocamento, in quanto le commissioni, anche a seguito di leggi regionali, devono essere rinnovate; ed alcune, anche se non devono essere rinnovate completamente, devono essere integrate. Ed anche in questo il potere politico, non la struttura burocratica, è inadempiente. Basta che il Governo attui le leggi che il Parlamento regionale ha approvato perché alcune cose possano essere superate. Del resto, vorrei ricordare a me stesso che è questa la ragione per cui questo disegno di legge è stato inviato non soltanto alla prima Commissione legislativa, ma alla Commissione speciale. La Commissione speciale, giornalisticamente definita della «trasparenza», non è stata creata per valutare metodologie e criteri tendenti alla accelerazione delle procedure concorsuali; essa è stata il naturale epilogo, il risultato di un ampio dibattito, all'indomani di una situazione di grande tensione sociale che si verificò in Sicilia. C'era stato il grande dibattito antimafia, e questo Parlamento con un ordine del giorno individuò tra le sue iniziative anche la nascita di una Commissione «trasparenza» che assicurasse per l'appunto trasparenza nelle ge-

stioni dei concorsi, negli enti locali in special modo. E allora è stato anche detto nei grandi dibattiti che si sono svolti sia in Aula che nelle Commissioni che, quando si vuole raggiungere un risultato, probabilmente si crea un qualche ritardo in altri risultati che pur si devono raggiungere. La «trasparenza» ha un prezzo: il prezzo di non dovere gestire i concorsi alla vigilia delle elezioni regionali. Il prezzo è questo, onorevoli colleghi!

Non potremo svolgere la campagna elettorale imminente dicendo a destra e a manca che ci sono i concorsi, che questi concorsi sono ancora gestiti dai politici; dovremo dire che i grandi problemi occupazionali, in Sicilia fermi da quarant'anni, sono rinviati di qualche mese.

E credo che questo lo si possa dire tranquillamente. Non succederà nulla: gente che aspetta da vent'anni può aspettare ancora per qualche mese.

Del resto, il riferimento costante che viene fatto da alcuni colleghi alla necessità di una norma transitoria ricorda a me stesso che proprio con la legge regionale numero 2 del 1988 fu individuata la norma transitoria e mai niente di così definitivo è stato adottato dall'Assemblea regionale siciliana. Addirittura abbiamo fatto in maniera tale che quella norma transitoria non si è fermata al 30 giugno 1989, ma è andata anche oltre, se è vero com'è vero che in parte abbiamo già approvato, in parte probabilmente approveremo nelle prossime ore, una norma di sanatoria in tal senso. Per cui la legge sulla trasparenza relativamente alla gestione dei concorsi deve essere trasparente fino in fondo.

Ecco perché esprimo rispetto a questa formulazione dell'articolo 11 grande perplessità; tra l'altro vorrei invitare il Governo ad adottare, subito, tutte quelle iniziative che consentano la realizzazione immediata delle circoscrizioni di collocamento. Credo che mettere in moto un meccanismo in tal senso possa servire, fra qualche mese, a raggiungere il traguardo della piena trasparenza.

CAPITUMMINO, Presidente della Commissione e relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPITUMMINO, Presidente della Commissione e relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 11 è stato oggetto di grande riflessione e di sereno dibattito in Commis-

sione legislativa. La stessa serenità vorrei riportarla in quest'Aula. Dobbiamo, tutti quanti, contribuire ad operare in un sistema democratico in cui il manifestare la propria opinione non deve mai essere motivo di reprimenda da parte di chicchessia. Non temo di ripetere in Aula un dibattito che ha visto unanime la Commissione con un apporto di tutte le forze politiche. Non abbiamo una cultura «antinessuno», anzi la nostra cultura del rispetto, della tolleranza degli altri, delle proposte degli altri ci porta a chiedere rispetto anche per le nostre opinioni.

Onorevoli colleghi, da un po' di tempo in questo Parlamento non c'è rispetto per l'opinione dei parlamentari, del dibattito che in esso si svolge. Dobbiamo chiedere il rispetto di norme costituzionali. Siamo dinanzi ad un libero Parlamento, ad uomini liberi e forti che rispondono del loro operato ai cittadini siciliani, i quali fra qualche mese saranno chiamati a votare per partiti e uomini. Non possiamo essere ancora oggetto di ricatto di forze, anche socialmente valide ed importanti, che pretendono di imporre all'Assemblea soluzioni che le forze politiche, attraverso il libero dibattito, non condividono. Diamo una grande importanza al ruolo della società civile tutta: sindacati, forze sociali, forze culturali, ma diciamo che è molto importante, oggi, riscoprire il valore ed il rispetto della partecipazione. Non a caso le stesse forze sindacali, anche a livello nazionale, stanno riscoprendo la democrazia diretta.

Leggevo proprio l'altro giorno in un articolo molto bello apparso su «La Repubblica» che persino nelle fabbriche, d'ora in poi, i rappresentanti sindacali non saranno più nominati dai sindacati ma eletti da tutti i lavoratori. È una delle battaglie più grosse che il sindacato a livello nazionale potesse portare avanti sul piano della rappresentanza, della democrazia e, soprattutto, del cambiamento e del rinnovamento che va ricondotto all'interno delle stesse aziende.

In Sicilia alcuni aspetti della democrazia partecipata li abbiamo realizzati da anni: faccio riferimento alla legge numero 7, ai consigli di direzione. Infatti, già nel 1971 questo libero Parlamento prevedeva l'elezione diretta dei consigli di direzione. Questo non significa, quindi, che noi non vogliamo rispettare il ruolo del sindacato, che è un ruolo importante sul piano della difesa dei contratti, sul piano della rappresentanza della società civile insieme a tutte

le altre forze della stessa società civile, ma significa che, contemporaneamente, chiediamo il rispetto del ruolo democratico di questo libero Parlamento. Per questo motivo, signor Presidente, voglio riportare serenamente la decisione che unanimemente la Commissione ha preso: non si tratta di penalizzare i sindacati o di espellere i sindacati dalle commissioni di concorso; si tratta di essere coerenti con una linea innovativa che il Governo, il Parlamento, ha voluto realizzare in Sicilia. Diversamente questa legge potremmo non farla.

Sin dall'inizio ho dato atto al Governo di avere, attraverso un'azione coraggiosa, proposto alcune novità di rilievo che non hanno precedenti al mondo. Chiediamo che in Sicilia, in questo momento, le commissioni siano libere da qualunque laccio e lacchetto in modo da, attraverso le norme della legge a regime, mettere i cittadini — come hanno detto bene l'Assessore ed altri colleghi nei loro interventi — nelle condizioni di partecipare ai concorsi senza bisogno di chiedere alcuna raccomandazione, ma fidando soltanto sulla propria professionalità, sulla cultura, sull'aggiornamento, sulla preparazione. Vogliano, quindi, seguire un suggerimento unanime che è nato nella Commissione, che ci ha portato a presentare un emendamento unanime soppressivo dell'articolo 1. Chiediamo che si vada direttamente alla norma a regime. Per cercare di porre un limite — proprio perché abbiamo voluto aiutare il Governo nel fissare un limite, ad esempio per la presentazione delle domande, ai fini di preparare le graduatorie degli esperti — abbiamo già approvato una norma in cui diciamo che, nella prima fase dell'applicazione, entro un mese, il Governo dovrà approntare gli elenchi degli esperti. Tutti coloro che vorranno inserirsi nelle graduatorie per far parte poi delle commissioni dovranno presentare, nella prima fase, la domanda entro un mese. È chiaro, quindi, che i ritardi saranno molto limitati, in quanto, appunto entro un mese, sicuramente tutti coloro che vorranno far parte delle graduatorie presenteranno le domande. L'Assessore per gli Enti locali, che è molto efficiente, immediatamente darà disposizioni ai suoi uffici per la predisposizione delle graduatorie; il Presidente della Regione — questo lo chiediamo con molta franchezza — dedicherà, invece, qualche minuto alla preparazione dei criteri. Chiediamo, inoltre, al Presidente della Assemblea ed alle Commissioni di dare priorità assoluta al parere che la Commissione di av-

vio dovrà esprimere sui criteri preparati dalla Presidenza della Regione. In tal modo potremo benissimo, nell'arco di due-tre mesi, mettere in condizione tutti gli enti locali siciliani, e comunque gli enti che dovranno affrontare i concorsi per immettere nei ruoli nuovo personale, di bandire i nuovi concorsi, liberi e trasparenti.

Si tratta di una norma innovativa che cambia la cultura, la mentalità ed anche la qualità del personale che inseriamo nella pubblica Amministrazione. Abbiamo perso tanti anni, se aspettiamo ancora un mese o due non succederà sicuramente il finimondo.

Per questo motivo, chiedo all'Assemblea di approvare l'emendamento soppressivo della norma provvisoria presentato dalla Commissione, senza che questo significhi penalizzazione né per i consiglieri comunali, né per i gradi apicali, né, tanto meno, per altre forze sindacali che potrebbero far parte delle commissioni stesse. La scelta fatta dalla Commissione è una scelta chiara, forte, che va nella strada della trasparenza e del rinnovamento non soltanto sul piano legislativo e giuridico, ma anche sul piano culturale ed etico, nell'Assemblea ed all'interno della realtà politica siciliana.

Sottolineo ancora che l'emendamento in questione è stato proposto da tutte le forze politiche presenti in Assemblea e quindi approvato all'unanimità.

Dunque, una volta tanto, questo rigore morale, politico e culturale esce fuori da questa Assemblea, e vuole essere un segnale forte per tutti coloro che in questa Regione vogliono veramente lavorare per un cambiamento reale da realizzare non solo a parole ma anche con fatti e con testimonianze.

PRESIDENTE: Il parere del Governo sull'emendamento della Commissione?

LA RUSSA, Assessore per gli Enti locali. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non si tratta di una questione di poco momento, né il Governo è in contrasto con la Commissione. Infatti, in modo unanime e nel rispetto della precedente unanime decisione che c'era stata, il Presidente della Commissione propone la soppressione dell'articolo 11. È una esigenza politica per la quale il Governo, ovviamente, ha il massimo rispetto.

Poco fa ho illustrato una esigenza amministrativa dicendo che non ne facevo una ques-

ne di bandiera o una *conditio sine qua non*, ma avevo egualmente il dovere, non in contrapposizione alla posizione assunta dalla Commissione (la quale, nel rispetto di tutte le posizioni, ha interpretato un fatto politico, cioè la richiesta forte di far entrare subito a regime le norme), di dire che passerà un po' di tempo prima che la normativa entri a regime.

Pertanto, la nostra richiesta di una norma transitoria non è in contrasto con la posizione della Commissione o delle forze politiche, ma rappresenta una esigenza dell'Amministrazione. Il Governo, dunque, sull'emendamento della Commissione si astiene e si rimette alla volontà del Parlamento confidando che, nella propria responsabilità, quest'ultimo vorrà prendere in considerazione l'esigenza di introdurre una norma transitoria.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento della Commissione soppressivo dell'articolo 11.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pertanto tutti gli altri emendamenti si intendono superati.

Si riprende l'esame dell'articolo 10, precedentemente accantonato con i relativi emendamenti.

Comunico che è stato presentato dalla Commissione il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo 10:

«I concorsi banditi successivamente al 30 giugno 1989 per qualifiche e profili professionali indicati all'articolo 1 continuano ad essere espletati secondo le modalità previste dai relativi bandi, purché alla data di entrata in vigore della presente legge sia scaduto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

I concorsi banditi anche successivamente al 30 giugno 1989 per qualifiche e profili professionali non contemplati al comma 1 continuano ad essere espletati secondo le modalità previste dai relativi bandi, purché alla data di entrata in vigore della presente legge sia scaduto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Restano, comunque, gli effetti della sentenza della Corte costituzionale numero 453 del 1990».

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, mantengo l'emendamento soppressivo dell'articolo 10 e con ciò, evidentemente, rendo esplicito il fatto che non concordo con l'emendamento presentato dalla Commissione. E ciò, non solo perché credo restino tutte quante ferme le considerazioni da me svolte nel corso del primo intervento, ma perché ritengo che il primo comma del testo adesso formulato dalla Commissione risulti di molto peggiorativo di quello presentato in Aula. Infatti, e soprattutto, il testo proposto adesso dalla Commissione arretra la validità dei concorsi — stiamo parlando dei concorsi fino al quarto livello — addirittura fino al momento in cui non sia scaduto il termine per la presentazione delle domande. Il testo presentato in Aula, invece, poneva la validità soltanto per i concorsi per i quali fosse stata approvata la graduatoria di merito, cioè nel momento in cui si era già consolidata, non solo una aspettativa, ma in qualche modo un diritto da parte dei concorrenti.

L'effetto non è secondario perché, sostanzialmente, con questo comma si azzera totalmente la legge numero 56 del 1987 e si azzera perfino la legge regionale numero 2 del 1988 sanando, ripeto, non una, ma tre illegittimità che le amministrazioni comunali hanno compiuto se hanno continuato a bandire concorsi per i posti per i quali la stessa «legge 2», nonché la normativa nazionale che si vuole applicare nella Regione, prevedeva la chiamata attraverso il collocamento. Ecco perché sono contrario a questo emendamento e mantengo fermo il mio, interamente soppressivo dell'articolo.

TRINCANATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRINCANATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per dichiarare che sono d'accordo con l'emendamento presentato dalla Commissione, il quale è sulla linea di quelle indicazioni che sono state espresse in tutto quanto il testo del disegno di legge.

La Commissione ha raccolto l'invito che le era stato rivolto di cercare di presentare un testo che mettesse quei deputati che non facciamo parte della Commissione nelle condizioni

di comprendere appieno il significato della norma sottoposta al nostro esame. Dichiaro che voterò a favore dell'emendamento anche perché in questa maniera vengono superate tutta una serie di perplessità che sino ad oggi si sono verificate. Certo è un fatto innovativo — ha ragione l'onorevole Piro — ma un fatto innovativo che ci permette di non creare ulteriore confusione là dove noi l'abbiamo creata in base alle norme precedenti. Ribadisco dunque di essere favorevole all'emendamento presentato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Avverto che tutti gli emendamenti presentati all'articolo 10, ad eccezione dell'emendamento soppressivo dell'onorevole Piro, nonché dell'emendamento interamente sostitutivo in ultimo presentato dalla Commissione, si intendono ritirati.

L'Assemblea ne prende atto.

Pongo in votazione l'emendamento interamente soppressivo dell'onorevole Piro.

Il parere della Commissione?

RUSSO. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

LA RUSSA, *Assessore per gli Enti locali.*
Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione interamente sostitutivo dell'articolo 10.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

La seduta è rinviata a domani, giovedì 7 marzo 1991, alle ore 10,30, con il seguente ordine del giorno:

I — Comunicazioni

II — Svolgimento, ai sensi dell'articolo 159, comma terzo, del Regolamento interno, delle interrogazioni (Rubrica: «Agricoltura e foreste»):

numero 1907: «Nomina del vertice dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Trapani», dell'onorevole Cristaldi;

numero 2011: «Realizzazione di un nuovo mercato ortofrutticolo nella città di Licata (Ag)», dell'onorevole Palillo;

numero 2021: «Notizie sugli eventuali provvedimenti adottati dall'Amministrazione regionale in ordine all'utilizzazione delle somme non impiegate per la redazione dei progetti-programma ex legge regionale numero 73 del 1977», degli onorevoli Damigella, Aiello, Vizzini.

III — Discussione dei disegni di legge:

1) «Disposizioni per le assunzioni presso l'Amministrazione regionale e gli enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione» (942 - 905 - titolo III/A) (seguito);

2) «Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la miglior

funzionalità dell'attività amministrativa» (952 - 905 titolo I - 820 titolo VI - 683 - 150 titolo III/A);

3) «Modifiche ed integrazioni all'articolo 4 della legge regionale 9 agosto 1988, numero 24, recante ‘Norme per l'avvio del sistema informativo sanitario e per la razionalizzazione della spesa farmaceutica’» (954/A);

4) «Integrazione dell'articolo 14 della legge regionale 12 agosto 1980, numero 87, concernente i comitati di gestione delle unità sanitarie locali» (943/A).

IV — Elezione di nove esperti del Consiglio regionale di sanità.

La seduta è tolta alle ore 20,10.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Direttore

Dott.ssa Loredana Cortese

Grafiche Renna S.p.A. - Palermo
